DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

recante modifica delle decisioni 91/146/CEE, relativa a misure protettive contro il colera in Perù, 91/281/CEE, relativa all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Ecuador, e 91/282/CEE, relativa all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Colombia

(91/541/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dalla direttiva 91/496/CEE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 91/146/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991, relativa a misure protettive contro il colera in Perù [3], vieta l'importazione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca, sia marini che di acqua dolce, originari di detto paese, ad eccezione di alcuni prodotti che godono di adeguate garanzie delle autorità ufficiali del Perù;

considerando che le decisioni 91/281/CEE e 91/282/CEE della Commissione, del 5 giugno 1991, relative all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari, rispettivamente, dell'Ecuador e della Colombia [4], autorizzano l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura che godono di adeguate garanzie delle autorità ufficiali di detti paesi;

considerando che, per consentire la circolazione di tali prodotti nel territorio della Comunità, è opportuno accertare in via preliminare che le partite importate godano effettivamente delle garanzie richieste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 91/146/CEE e degli articoli 2 delle decisioni 91/281/CEE e 91/282/CEE è sostituito dal seguente:

« Gli Stati membri autorizzano la rispedizione a destinazione del territorio di altri Stati membri dei prodotti di cui all'articolo precedente solo dopo un controllo di ciascuna partita importata che comprenda almeno una verifica della conformità dei documenti e dell'identità delle partite. Tale controllo lascia impregiudicata la possibilità di controlli complementari da parte delle competenti autorità dello Stato membro destinatario. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(3) GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 34.
(4) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 43 e 44.